



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 10/11/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 1908

TAURISANO (LE) - Lavori di sistemazione plano-altimetrica e idraulica della SP 374 Miggiano-Taurisano I° Lotto. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Taurisano (LE).

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di TAURISANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Taurisano (LE) ha richiesto agli uffici regionali di rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ai lavori di sistemazione piano altimetrica e idraulica della SP 374 Miggiano-Taurisano IO Lotto.

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di Taurisano (LE)

INTERVENTO: Lavori di sistemazione piano altimetrica e idraulica della SP 374 Miggiano-Taurisano 1° Lotto

Con nota comunale n. 11382 del 11.06.2009 acquisita al prot. regionale n. 1171 del 16.06.2009 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di TAURISANO (LE) ha trasmesso la documentazione scritta grafica relativa al progetto per i lavori di sistemazione piano-altimetrica e idraulica della SP 374 Miggiano-Taurisano 1° Lotto, progetto che, nello specifico, riguarda i lavori di sistemazione piano-altimetrica e idraulica della Strada Provinciale n. 374 nel tratto compreso tra l'inizio del centro abitato di Taurisano e la strada di accesso alla zona industriale, della lunghezza di 1 km. Il tratto stradale interessato dall'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Taurisano ha trasmesso la

documentazione scritto-grafica (in duplice copia), costituita dai seguenti elaborati: - Deliberazione C.C. n. 18 del 28.05.2009 di approvazione del progetto definitivo in adozione della variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/01

- Elaborato n. 01/a Relazione tecnica-illustrativa
- Elaborato n. 02 Piano particellare di esproprio
- Elaborato n. 03 Relazione indennità di esproprio
- Tav. n. 02/a Variante Urbanistica
- Tav. n. 02/b Variante Urbanistica
- Tav. n. 04 Planimetria del tracciato di progetto su aerofotogrammetria
- Tav. n. 05 Planimetria del tracciato di progetto su catastale
- Tav. n. 07 Planimetria del tracciato di progetto e interferenze
- Tav. n. 08/a Profilo longitudinale tracciato
- Tav. n. 08/b Profilo longitudinale intersezione a rotatoria
- Tav. n. 10 Sezioni tipo e particolari costruttivi
- Tav. n. 11 Planimetria espropri
- Elaborato n. 11/a Verifica di compatibilità rispetto al PUTT
- Elaborato n. 11/b Verifica di assoggettabilità a VIA
- Elaborato n. 11/c Relazione paesaggistica
- Tav. n. 18/a Progetto sistemazione idraulica - Planimetria
- Tav. n.18/b Progetto sistemazione idraulica -Particolari costruttivi

Con nota prot. n. 43151 del 25.05.09 acquisita al prot. regionale n. 1171 del 16.06.09, la Provincia di Lecce ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

- Relazione Paesaggistica
- Verifica di compatibilità rispetto al P.U.T.T./P..

Dall'esame degli elaborati pervenuti, la PO di Lecce del Servizio Urbanistica, ha rilevato in particolare, che l'intervento proposto interferisce con un ciglio di scarpata (e relativa area annessa) segnalato nella tavola serie n. 10 - Geomorfologia ed incluso tra le emergenze geomorfologiche tutelate dal P.U.T.T./P..

Con nota prot. n. 9674 del 11.09.09 l'Ufficio regionale sulla scorta di quanto sopra evidenziato, richiedeva una relazione paesaggistica integrativa in duplice copia che chiarisse se effettivamente l'intervento proposto fosse localizzato su un ciglio di scarpata e/o sulla relativa area annessa verificando, conseguentemente, se lo stesso intervento fosse conforme o meno alle prescrizioni dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Si richiedeva, infine, di verificare nel caso in cui l'intervento proposto dovesse essere eseguito in contrasto con le prescrizioni del P.U.T.T./P., l'opportunità per la sua realizzazione di attivare la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti.

Con nota comunale prot. n. 17127 del 24.09.09 il Comune di Taurisano, facendo seguito alla nota regionale di cui sopra, trasmetteva ulteriori chiarimenti a firma del tecnico incaricato del progetto in merito a quanto sopra evidenziato.

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, entrando nel merito, si rappresenta che il progetto in parola, da realizzare in prossimità del centro abitato di Taurisano, ricade prevalentemente in aree tipizzate dal P.R.G. vigente "E2 - zone agricole con prevalenti colture arboree" lambendo contestualmente le due aree tipizzate "D - insediamenti industriali, artigianali e commerciali" dal medesimo Piano.

Nello specifico il progetto, ferma restando la messa in sicurezza del tratto stradale, prevede:

- la sistemazione dell'intersezione tra la SP 374 e la strada di accesso alla Zona Industriale, mediante la realizzazione di una rotatoria;
- la revisione dell'altimetria e della correlata sistemazione idraulica, al fine di risolvere i problemi correlati

a deflusso delle acque meteoriche all'ingresso del centro abitato; - prolungamento e adeguamento dell'impianto di illuminazione tra le sezioni 17 e 38;

- adeguamento della sovrastruttura stradale mediante realizzazione di tappeto ad elevata macrorugosità superficiale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dal progetto risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) ricadendo in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C". Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica". Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. A tal proposito, riguardo al ciglio di scarpata individuato dalle cartografie tematiche del P.U.T.T./P. intersecante il tratto stradale oggetto d'intervento, con la nota comunale prot. n. 17127 del 24.09.09 sopra richiamata, l'Amministrazione Comunale di Taurisano ha trasmesso i chiarimenti di seguito riportati a firma del tecnico progettista incaricato, comunicando che "in seguito ai rilievi effettuati in loco, non è presente alcun ciglio di scarpata come invece riportato nella cartografia tematica degli Ambiti Distinti del P.U.T.T./P., ma semplicemente

un modesto gradino morfologico (come peraltro è stato già riportato nella relazione e nella carta geomorfologica allegata al progetto). Tale conformazione morfologica, peraltro non è neanche fotografabile non essendoci nell'area una evidente brusca caduta di pendio ed essendo il tratto analizzato caratterizzato da pendenze piuttosto basse.”;

- sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela. In merito al manufatto esistente nell'area d'intervento, nella Relazione di verifica del P.U.T.T./P., si specifica che lo stesso edificio da demolire “è costituito da un piano terra adibito a deposito e non rappresenta un manufatto di valore storico.”

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dalla documentazione trasmessa, emerge che lungo il tracciato interessato dal progetto insistono alcuni muretti a secco nonché alcuni alberi di ulivo, e si evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, Decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

In dettaglio, l'area di intervento risulta posizionata in un ambito periurbano posto a est dell'abitato di Taurisano caratterizzato da aree agricole con andamento prevalentemente pianeggiante e non presenta né al suo interno, né a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P. e, in particolare, non risulta interessato direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall'art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i quali, in riferimento sia all'area di pertinenza sia alla relativa area annessa, risultino operanti le relative prescrizioni di base imposte dal P.U.T.T./P..

Tuttavia, come sopra richiamato secondo quanto si evince dalla documentazione trasmessa, si rileva la presenza di alcuni tratti di pareti a secco esistenti nell'area d'intervento, i quali rappresentano comunque beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale. Riguardo alla presenza di alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento, fermo restando che comunque l'art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l'abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951, mentre per quelli monumentali valgono le disposizioni della L.R. n. 14/2007.

Fermo restando quanto sopra rilevato, in generale, la documentazione presentata evidenzia che l'area interessata dalle opere in progetto, appare priva di ulteriori peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal P.U.T.T./P. sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell'organizzazione insediativa”, e pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce sostanzialmente con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, rispettosa del disegno del P.R.G. vigente, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi situati in prossimità di un tessuto urbano e privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non comporti una significativa interferenza con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere. Conseguentemente, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi, quindi, compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per la realizzazione della strada di progetto siano ridotti al minimo necessario;
- 2) l'andamento orografico della strada sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 3) siano tutelati gli esistenti muretti a secco mediante la loro ricostruzione compatibilmente con il tracciato viario in progetto e salvaguardati gli alberi di ulivo secondo quanto rilevato in premessa;
- 4) siano salvaguardati i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione del presente progetto ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Taurisano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Taurisano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Taurisano (LE), relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
